

S T A T U T O

della

Associazione PROMETEO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPI E ATTIVITA' - SEDE - DURATA

Articolo 1. - È costituita un'associazione avente le caratteristiche previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni ("Codice del Terzo settore"), sotto la denominazione **"Associazione PROMETEO - Ente del Terzo Settore"** o **"Associazione PROMETEO - ETS"**.

Articolo 2. - L'associazione non ha fini di lucro, persegue in via esclusiva fini di solidarietà sociale e rivolge la propria azione alle persone affette da disturbo dello spettro autistico e da patologie affini.

Articolo 3. - La finalità dell'associazione è migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili attraverso progetti riabilitativi globali e di favorire il maggior grado possibile di autonomia e integrazione familiare, sociale, scolastica e lavorativa.

L'obiettivo dell'associazione è quello di istituire servizi che rispondano ai bisogni della persona affetta da disturbo dello spettro autistico e della sua famiglia e che coprano l'intero arco della vita attraverso l'applicazione di metodologie scientificamente validate, specifiche per ogni patologia e in particolare per i disturbi dello spettro autistico, basate sull'Analisi Applicata del Comportamento (ABA), e in conformità alle raccomandazioni contenute nelle Linee Guida Nazionali emanate in materia dall'Istituto Superiore della Sanità.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni ("Codice del Terzo Settore"), l'associazione si propone pertanto di svolgere in via principale attività di interesse generale nel settore dell'assistenza sociale e sanitaria, aventi a oggetto:

a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; ---

A tal fine, è prevista l'apertura di: ---

- centri di diagnosi e valutazione psicopedagogica; ---

- centri ambulatoriali di riabilitazione; ---

- centri diurni socio-educativi; ---

- strutture riabilitative di tipo residenziale con permanen-

za periodica o stabile; -----

- servizi di aiuto alla famiglia e di trattamento domiciliare; -----

- servizi per la gestione del tempo libero e delle vacanze;

- centri di ricerca e formazione per operatori del settore, anche in collaborazione con partners europei; -----

- scuole sperimentali ad alta specializzazione. -----

L'associazione potrà altresì svolgere attività di sensibilizzazione e di diffusione delle conoscenze acquisite. -----

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione potrà inoltre svolgere attività connesse al proprio scopo istituzionale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con appositi decreti ministeriali. -----

L'associazione, per realizzare i suoi scopi, potrà avvalersi di strutture anche date in comodato da privati o enti pubblici, di strutture condotte in locazione o di beni acquistati in proprietà. Potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e bancaria utile o necessaria al raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto della normativa di settore vigente. -----

A norma dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. -----

Articolo 4. - L'associazione ha sede nel Comune di Reggio di Calabria. -----

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto, e deve essere comunicata entro trenta giorni agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. -----

L'associazione potrà altresì operare attraverso l'apertura di sedi secondarie o sezioni periferiche, comunque all'interno del territorio della Regione Calabria. -----

Articolo 5. - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. -----

TITOLO II - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E PARTENARIATO -----

Articolo 6. - L'associazione, per la diagnosi, la formazione, la ricerca e la sperimentazione di metodologie educativo-riabilitative, potrà stipulare rapporti di collaborazione con centri italiani ed esteri accreditati scientificamente. -----

Articolo 7. - Potranno altresì essere stabiliti rapporti di collaborazione con Università, Centri di ricerca, associazioni di volontariato ed enti pubblici e privati che perseguono analoghi fini. -----

TITOLO III - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

Articolo 8. - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo

di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: -----

- a) quote associative; -----
- b) quote e contributi da parte dei sostenitori o di terzi; -
- c) erogazioni, donazioni e lasciti; -----
- d) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; -----
- e) contributi dello Stato, della Regione, degli enti locali o di altri enti o istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; -----
- f) proventi da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; -----
- g) proventi da convenzioni con le ASL e la Regione per l'erogazione dei servizi; -----
- h) proventi delle prestazioni a pagamento; -----
- i) entrate costituite dalle quote di iscrizione a convegni, congressi, stages di formazione, ecc.; -----
- l) proventi da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento, quali intrattenimenti, sottoscrizioni anche a premi e manifestazioni pubbliche; -----
- m) fondo per l'associazionismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri o per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; -----
- n) erogazioni elargite dalle fondazioni delle comunità locali quali intermediarie tra donatori ed enti no-profit. -----

Articolo 9. - L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio annuale consuntivo dell'esercizio, redatto con i criteri indicati all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, se richiesto per legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Potrà anche predisporre un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il mese di gennaio di ogni anno. -----

Articolo 10. - Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati solo per le attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Articolo 11. - E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e colla-

boratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

TITOLO IV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E VOLONTARIE -----

Articolo 12 - L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti consentiti dalla legge. Potranno svolgere attività di dipendenti o attività libero-professionali anche i soci se in possesso dei requisiti previsti dalla legge. -----

Sarà nominato dal Consiglio Direttivo un Direttore scientifico quale responsabile della selezione e formazione degli operatori, della qualità delle prestazioni, dei risultati delle stesse e dei progetti di ricerca. -----

L'associazione potrà, altresì, avvalersi di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, anche da persone diverse dagli associati. -----

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro. -----

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

All'attività prestata dai volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 117/2017. -----

TITOLO V - ASSOCIATI -----

Articolo 13. - Possono diventare soci i genitori o i tutori e/o i curatori delle persone affette da disturbo dello spettro autistico e da patologie affini, gli operatori professionali specializzati nel settore dell'autismo e della disabilità psichica, nonché tutte le persone che ne facciano richiesta, col preciso intento di contribuire, anche economicamente, alla realizzazione degli scopi dell'associazione. -----

Articolo 14. - Per ottenere la qualifica di associato è necessario farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo e riceverne l'approvazione relativa a norma dello statuto, nonché aver provveduto al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo stesso. -----

Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione. -----

La deliberazione di ammissione sarà comunicata all'interes-

sato e annotata sul libro degli associati a cura dell'organo amministrativo. -----

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato di recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. -----

Articolo 15. - Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione; essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. -----

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali entro trenta giorni dalla richiesta al Consiglio Direttivo. ---

L'accesso dovrà avvenire con le seguenti modalità: -----

- la richiesta dovrà essere formulata per iscritto, in maniera specifica e inoltrata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata; -----
- il Presidente o altro Consigliere da questi delegato, entro dieci giorni dalla richiesta, provvederà a comunicare la data e l'ora alle quali i libri saranno a disposizione del socio richiedente; -----
- nel giorno stabilito, che potrà essere modificato in caso di indisponibilità certificata del richiedente, il Presidente, o altro Consigliere da questi delegato, metterà a disposizione del richiedente i libri richiesti presso la sede dell'associazione; -----
- l'estrazione di eventuali copie dovrà essere eseguita a spese del richiedente. -----

Articolo 16. - L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo in caso di: ---

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione; -----
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione; -----
- inosservanza del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali. -----

La qualifica di associato si perde anche per morosità, dopo due mesi dall'ultimo invito a pagare la quota associativa scaduta. -----

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'associazione e all'esterno per designazione o delega. ---

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. -----

TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Articolo 17. - Sono organi dell'associazione: -----

- 1) l'Assemblea; -----
- 2) il Consiglio Direttivo; -----
- 3) il Presidente; -----

4) l'Organo di Controllo, se nominato. -----

Articolo 18. - L'assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'articolo 13. -----

Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. -----

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. -----

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso spedito ai soci ed esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, indicante l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione; la convocazione può essere effettuata anche con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva. -----

Tuttavia, anche in mancanza di tali formalità, l'assemblea si considera validamente costituita quando siano presenti tutti gli associati, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, l'organo di controllo, e nessuno di questi si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando i presenti raggiungono almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. -----

Per le modificazioni del presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per la nomina delle cariche associative. -----

L'Assemblea è convocata altresì tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata un numero di associati che rappresenti almeno un decimo degli associati. -----

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. -----

Articolo 19. - All'Assemblea degli associati compete: -----

a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali; -----

b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto in-

caricato della revisione legale dei conti; -----

c) l'approvazione del bilancio; -----

d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti; -----

e) la delibera sulle modificazioni del presente statuto; ---

f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----

g) la delibera di scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----

h) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza. -----

Articolo 20. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o altro impedimento, dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea è presieduta dal socio presente più anziano di età. -----

II Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, nel caso di votazione, due scrutatori. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea. -----

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati. -----

In caso di necessità o utilità evidente il verbale potrà essere redatto da un Notaio designato dal Presidente. -----

Articolo 21. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, eletti dall'assemblea; il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. -----

Almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelto fra gli associati in possesso di comprovate esperienze professionali nel settore dei disturbi dello spettro autistico e delle patologie affini. In ogni caso, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. ----

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. -----

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite. -----

Articolo 22. - II Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed eventualmente un Tesoriere. -----

A norma dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), i membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico naziona-

le del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. -----

Articolo 23. - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri. -----

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso spedito ai consiglieri, con lettera raccomandata o con telegramma, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può essere effettuata anche con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purchè sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva. Nei casi di urgenza, l'avviso dovrà essere spedito almeno tre giorni prima della riunione, salvo che ricorrano circostanze tali da richiedere l'ulteriore abbreviazione di tale termine. In ogni caso, la convocazione deve consentire ai consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere. -----

In caso di rifiuto, assenza o altro impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età. -----

I membri del Consiglio Direttivo assenti ingiustificati per tre sedute consecutive potranno essere dichiarati decaduti con deliberazione dell'assemblea. -----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. -----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. -----

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Articolo 24. - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. -----

Il Consiglio Direttivo è l'organo che gestisce l'organizzazione dei servizi e tutte le attività connesse. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed alla loro presentazione all'assemblea; alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione; redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto e compila il regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. -----

Il Consiglio ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni

zioni o parte di esse a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto e i limiti della delega, fissandone le attribuzioni. Il Consiglio può in ogni tempo impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé le operazioni oggetto di delega. -----

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di apposite commissioni di lavoro, da esso nominate. -----

Articolo 25. - II Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale e la firma sociale; rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica di questo alla prima riunione successiva. -----

Articolo 26. - Ove nominato, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento. ---

Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e nel caso in cui il suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. -----

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

L'Organo di controllo è monocratico, dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti. -----

L'assemblea può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. -----

TITOLO VII - SCIoglimento -----

Articolo 27. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 18 del presente statuto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio nei modi previsti dal comma successivo. -----

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni che saranno adottate dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale. -----

TITOLO VIII - REGOLAMENTO - NORMA DI RINVIO -----

Articolo 28. - II funzionamento tecnico e amministrativo dell'associazione può essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dalla Assemblea. -----

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento, i poteri e le mansioni di eventuali direttori e comitati, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti dell'associazione. -----

Articolo 29. - Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia. -----

Luigi Bigli

Wenzel

Enzo Buolo Notario

